



PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Servizio Gestione Rifiuti

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla società Valliflor S.r.l. per la gestione e per il potenziamento e la gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti, con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello.

Determinazione n. 4120 18 del 11/12/2018

Decisione Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹ ai sensi della normativa vigente²:

1. rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la costruzione e gestione³ dell'impianto di trattamento rifiuti recuperabili per la produzione di ammendanti e fertilizzanti organici e mistoorganici tramite compostaggio di rifiuti recuperabili, alla Società Valliflor S.r.l., con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello. La presente autorizzazione ha validità fino al 6 dicembre 2030.
2. Approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)⁴, come integrato in base a quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi.
3. Approva il progetto di potenziamento e sviluppo dell'impianto esistente, con le modifiche impiantistiche richieste⁵, e l'aumento della potenzialità.

¹ L'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli artt. 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato, da ultimo, con D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e norme in materia ambientale, parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", parte terza "norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento, e di gestione delle risorse idriche", parte quarta "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"; il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che riguarda la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti; legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (l.r. 3/00), nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, e successive modifiche ed integrazioni; la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n. 568 (D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio 2005), in materia di realizzazione e conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica; deliberazione della Giunta Regionale del 10 febbraio 2009, n. 235 (D.G.R.V. 235/09) inerente alcune modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568 del 25 febbraio 2005 per alcune concentrazioni limite di microinquinanti; deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 2721 (D.G.R.V. 2721/14), inerente la nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente n. 24, allegato al verbale n. 8 della seduta del 19 novembre 2012, in materia di riduzione delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 6041 del 28 novembre 2002 che ha recepito il parere n. 139 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 25 novembre 2002, in cui vengono definite le "indicazioni operative per la predisposizione e l'attuazione dei sistemi di controllo e sorveglianza degli impianti di gestione rifiuti" la deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, "primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" la Deliberazione di Giunta Regionale, n. 1633 del 9 settembre 2014, "indicazioni sulle modalità operative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla quale è seguita un riunione del coordinamento del 29 ottobre 2014. La legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 allegato B, con la quale sono state ridefinite/confermate le competenze fra Regione e Provincia e l'impianto in parola è individuato al punto 5.3.c e di competenza della Provincia. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione in materia di BAT.

³ Deliberazione di giunta regionale n. 2794 del 23 novembre 2010.

⁴ Con riserva, fino al il parere definitivo dell'ARPAV a seguito del collaudo.

⁵ La realizzazione delle opere e il loro esercizio sono subordinati al rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e alle prescrizioni riportate negli obblighi del presente provvedimento secondo gli elaborati che compongono il progetto approvato che sono elencati nelle avvertenze del presente provvedimento con le eventuali specificazioni.

4. Autorizza all'esercizio dell'impianto per la depurazione delle acque di processo e di quelle provenienti dal dilavamento dei piazzali esterni e lo scarico nella pubblica fognatura⁶.
5. Autorizza lo scarico delle acque piovane di scolo delle coperture dei capannoni sul lato est come esistenti e lo scarico delle acque di seconda pioggia relativa all'area del capannone per lo stoccaggio del compost, previo trattamento di disoleatura e le acque piovane delle coperture previo passaggio nell'apposita vasca di laminazione secondo le indicazioni del consorzio di bonifica dell'Alta Pianura Veneta.
6. Autorizza le emissioni in atmosfera dell'aria trattata con i limiti e condizioni meglio definiti negli obblighi del presente provvedimento.
7. Dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti⁷.
8. Dà atto che l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori⁸ ed è rilasciata ai sensi della ai sensi dell'art. n. 29 – sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁹ e pertanto sostituisce tutte e autorizzazioni ambientali in essere per l'impianto.

Fatto

L'impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti di San Bonifacio in origine della ditta Agriflor di Ortolani Bruno è stato approvato con il Decreto del Presidente della Provincia del 12 febbraio 1990, n. 434.

Con successivi provvedimenti l'impianto è stato più volte modificato e potenziato fino all'attuale configurazione, e di seguito si citano i provvedimenti più significativi:

- la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 5656/11 del 29 dicembre 2011, che ha trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio di loc. Lioncello di San Bonifacio dalla ditta Agriflor S.r.l. alla ditta Valliflor S.r.l.. Tale provvedimento aveva per oggetto anche la volturazione del progetto approvato con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona 1645/09 del 16 marzo 2009, in corso di completamento, relativo ad opere accessorie dell'impianto;
- la determinazione n. 1633/12 del 17 aprile 2012 con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha preso atto del progetto di riorganizzazione dell'impianto Valliflor S.r.l. e completamento delle opere approvate con determinazione n. 1645/09 del 16 marzo 2009;
- la determinazione n. 2441/15, in data 2 luglio 2015, con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Valliflor S.r.l. l'Autorizzazione integrata ambientale per la sola gestione¹⁰ dell'impianto di trattamento esistente per la produzione di ammendanti e fertilizzanti organici tramite compostaggio di rifiuti recuperabili, con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello;
- la determinazione n. 703/16, in data 1 marzo 2016, con la quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Valliflor S.r.l.

⁶ Secondo le indicazioni e prescrizioni della società Acque Veronesi

⁷ Come da giudizio di conformità a firma del tecnico responsabile dell'impianto datata 21 settembre 2018, prot. n. 56850.

⁸ Ai sensi del comma 6, dell'art. n. 208 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

⁹ Gli adempimenti tariffari sono stati eseguiti secondo la DGRV n. 1021 del 29 giugno 2016, allegato A, punto 5.

¹⁰ Deliberazione di giunta regionale n. 2794 del 23 novembre 2010

l'Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del progetto di variante dell'impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello.

Con nota acquisita al prot. n. 91476 del 14 novembre 2016, successivamente integrata, si è acquisita da parte del legale rappresentante della ditta VALLIFLOR S.r.l.¹¹ l'istanza di V.I.A.¹² ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, in merito all'intervento denominato "Progetto di potenziamento e sviluppo dell'impianto Valliflor – Progetto definitivo" nel Comune di San Bonifacio (VR). Con determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1427/18 del 30/04/2018 è stato formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sull'intervento presentato dalla ditta VALLIFLOR S.r.l. relativa all'intervento avente ad oggetto: "Progetto di potenziamento e sviluppo dell'impianto Valliflor – Progetto definitivo" nel comune di San Bonifacio ed è stato preso atto dell'ottemperanza delle procedure VINCA.

In data 12 giugno 2018, con nota prot. n. 35427, ai fini dell'istruttoria per il rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale finalizzata al potenziamento dell'impianto sono stati richiesti alla ditta maggiori approfondimenti mediante l'integrazione della relazione tecnica.

La ditta, in data 3 agosto 2018 al prot. n. 47566 ha inviato una nuova relazione tecnica e una nuova tavola denominata D5f relativa allo schema fognario e in data 27 agosto 2018, al prot. n. 51325 sono pervenuti ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla documentazione integrata con la verifica della non necessità della presentazione della relazione di riferimento.

In data 28 settembre 2018 si è tenuta presso l'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona una conferenza dei servizi decisoria.

La ditta Valliflor S.r.l., ha presentato copia della certificazione¹³ della gestione ambientale secondo le norme ISO 14001:2015.

La ditta Valliflor S.r.l., ha in essere una polizza fideiussoria di 579.000,00 Euro a favore della Provincia di Verona con scadenza al 06/07/2027 e validità fino al 06/07/2029 per la gestione dell'impianto e un polizza di 15.049,20 Euro con scadenza 02/07/2021 e validità fino al 02/07/2023 per il ripristino dell'area ancora classificata agricola.

La ditta Valliflor S.r.l. ha in essere una polizza R.C. Inquinamento n. 183-01587532-14004 HDI-Gerling con validità fino al 31/12/2018.

Il 29/08/2018 la società Valliflor S.r.l. ha trasmesso dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, articolo n. 10, comma 2 e una dichiarazione da parte del Responsabile Tecnico dei medesimi requisiti limitatamente alle lettere c), d), f) e i).

La ditta Valliflor S.r.l., ha presentato¹⁴ la relazione di conformità alla decisione UE 2018/1147 in merito alle B.A.T. di settore.

La ditta Valliflor S.r.l., ha presentato¹⁵ la proposta di barriera arborea richiesta in conferenza avvallata, con osservazioni, dal Comune di San Bonifacio¹⁶.

Il tecnico responsabile dell'impianto è l'ing. Marco Stella.

¹¹ VALLIFLOR S.r.l. con sede legale in località Lioncello, sn – 37047 San Bonifacio (VR).

¹² La tipologia d'intervento è ricompresa nell'allegato IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. punto 8) lettera t), il proponente ha optato per la presentazione dell'istanza di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con contestuale approvazione e rilascio dell'A.I.A. del progetto.

¹³ Certificato n. IT 13/1088 SGS

¹⁴ In data 21 settembre 2018, al prot. n. 56850.

¹⁵ In data 14 novembre 2018, al prot. n. 69165.

¹⁶ Nota acquisita al prot. n. 70978 del 22 novembre 2018

Motivazione La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni organiche dei rifiuti mediante il compostaggio (trattamento biologico) al fine di produrre ammendanti e fertilizzanti organici.

La normativa nazionale¹⁷ e la normativa regionale¹⁸ in materia di rifiuti e di VIA assegnano alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi e A.I.A.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto codice ambientale, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto (compostaggi come attività R3) anche se soggetti ad A.I.A., ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

La ditta Valliflor S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione integrata ambientale per la gestione¹⁹ dell'impianto di trattamento per la produzione di ammendanti e fertilizzanti organici tramite compostaggio di rifiuti recuperabili, con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello rilasciato con determinazione n. 2441/15, del 2 luglio 2015 e di una Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del progetto di variante dell'impianto rilasciata con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 703/16, del 1 marzo 2016, opere non ancora completate e integrate nel nuovo progetto di potenziamento.

A seguito della conferenza dei servizi della conferenza dei servizi del giorno 28 settembre 2018 la ditta doveva integrare la documentazione progettuale relativa alla nuova barriera arborea condivisa con il Comune.

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche il recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore ai 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico, nonché le modifiche sostanziali delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.

Per le installazioni di gestione dei rifiuti soggette ad A.I.A. nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 29-quater, comma 10 e pertanto sia l'approvazione che la modifica e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto compreso nel suddetto allegato VIII è soggetta ad A.I.A. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del

¹⁷ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

¹⁸ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4

¹⁹ Deliberazione di giunta regionale n. 2794 del 23 novembre 2010

codice ambientale (che comprende anche l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208 e 210). A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Dal punto di vista urbanistico l'impianto è ubicato in zona D a esclusione del capannone del compost in fase di realizzazione ubicato in zona agricola. Tale struttura è stata approvata con determinazione 16 marzo 2009, n. 1645 in variante allo strumento urbanistico secondo la disciplina della gestione dei rifiuti. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014, allegato A) lettera C) è stata prestata un'apposita fideiussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria che dovrà essere prorogata fino alla rimessa in pristino dei luoghi o all'approvazione di una variante urbanistica, da parte del Comune di San Bonifacio, che renda conformi le strutture esistenti. Tale struttura chiusa ha il pregio di permettere lo stoccaggio del compost in ambiente confinato, con riduzione della contaminazione delle acque piovane e delle emissioni di polveri.

Gli impianti di trattamento rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, sono soggetti²⁰ ad un programma dei controlli eseguito da personale qualificato e indipendente specifico da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242 ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa A.I.A. prevedendo un unico strumento coordinato. Con la successiva deliberazione 5 giugno 2012, n. 863 la Giunta regionale ha tolto il requisito del personale qualificato e indipendente ma senza modificare la legge regionale. Quindi, per mantenere una struttura unitaria dei monitoraggi e dei controlli e il rispetto della normativa regionale la Provincia di Verona ha deciso non applicare tale ultima deliberazione al fine di salvaguardare un sistema di controlli garantito da personale qualificato e indipendente differenziato dagli autocontrolli del gestore dell'impianto²¹. Pertanto il piano di Monitoraggio e Controllo validato dall'A.R.P.A.V. è integrato con la parte relativa al piano dei Controlli del tecnico indipendente, con i seguenti elaborati: l'elenco dei controlli a carico del soggetto terzo, la lista dei controlli in sede di sopralluogo, l'attività di reporting consolidata e la convenzione aggiornata fra la ditta e il controllore incaricato. Tale unico documento è denominato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ma restano distinti i controlli e monitoraggi del gestore da quelli del soggetto terzo controllore. In sede di conferenza è stato richiesto di integrare, prima dell'esercizio provvisorio, il documento con i controlli gestionali e di manutenzione del biofiltro, nonché dei controlli gestionali dell'impianto di depurazione. L'A.R.P.A.V. si è riservata il parere previsto prima dell'esercizio definitivo, dopo aver effettuato, se del caso, gli opportuni sopralluoghi (con prelievo di campioni) nel periodo in cui l'impianto è in fase di collaudo.

L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto. Per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fugitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale 29 marzo 2015, n. 30/15 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", all'articolo 16 fornisce disposizioni generali in materia di impianti di recupero rifiuti.

²⁰ Articolo n. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

²¹ Nota del presidente della Provincia di Verona n. 103593 del 1 ottobre 2012.



Ai fini delle verifiche richieste dal decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, la Ditta Valliflor S.r.l. risulta iscritta nella White List²² della Prefettura di Verona con scadenza 11 aprile 2019.

Il progetto ha ottenuto un giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, e adempiuto alle procedure di valutazione di Incidenza Ambientale con determinazione n. 1427/18 del 30/04/2018.

Obblighi

Il responsabile della ditta è tenuto a:

- inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la proroga della polizza fideiussoria relativa al ripristino dell'area che ha una durata residua inferiore ai tre anni minimi²³ Entro lo stesso termine dovranno essere presentate opportune appendici alle polizze, compresa quella relativa alla gestione, di recepimento del presente provvedimento.
- il sistema di Gestione ambientale implementato dovrà fare esplicito riferimento al PGQA previgente in modo da mantenere un sistema unico di gestione. Nel caso che venga meno la certificazione, oltre ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, entro il termine massimo di 30 giorni, si dovrà tornare immediatamente alla gestione secondo il PGQA di cui all'allegato C della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05 e sarà anticipata la scadenza del riesame dell'A.I.A.; la ditta dovrà comunque mantenere attivo il sistema di gestione richiamato per la conformità alle BAT di cui alla relazione del 21 settembre 2018.
- Rispettare le prescrizioni e i limiti di cui alla determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1427/18 del 30/04/2018, con la quale è stato formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sull'intervento di potenziamento e sviluppo dell'impianto di compostaggio.
 - I lavori devono iniziare entro dodici mesi, ed entro trentasei mesi l'impianto dovrà essere messo in esercizio.
 - successivamente al collaudo dovrà essere richiesta l'aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- In deroga alla precedente prescrizione, i lavori necessari alla messa in funzione del capannone C6 per lo stoccaggio del compost e alle opere accessorie necessarie al corretto funzionamento dello stesso (pavimentazione, regimazione acque, ecc.), dovranno essere iniziati entro il 1 luglio 2019, dandone comunicazione alla Provincia, e completati nei successivi sei mesi. Nei dieci giorni successivi il completamento dei lavori, la ditta provvederà alla messa in funzione dello stoccaggio sulla base di un verbale parziale del collaudatore che dà atto della regolare esecuzione delle opere e della loro funzionalità. Da quel momento non sarà consentito lo stoccaggio del compost sui piazzali all'aperto.
- L'aumento della potenzialità dell'impianto sarà attuato dopo la messa in esercizio di tutte le strutture (compresa la viabilità esterna); il successivo collaudo funzionale positivo ne sancirà l'esercizio definitivo. La potenzialità annua del primo anno andrà stabilita proporzionalmente alla porzione di anno residuo considerando i mesi interi rimanenti alla data della comunicazione della messa in esercizio provvisorio.

²² Di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, commi 52 e 52 bis

²³ Secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014, all'allegato B, con le precisazioni di cui alla nota regionale prot. n. 26193 del 21 gennaio 2015, allegando alla polizza la documentazione originale (o in copia conforme all'originale) eventualmente necessaria ad attestare i poteri di firma, se non attestati in visura camerale e sempre che la sottoscrizione della polizza non sia stata autenticata da notaio che contestualmente attesti i poteri di firma e una appendice di adeguamento al presente provvedimento

- Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Verona, al Comune e all'A.R.P.A.V. i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti dalla presente autorizzazione secondo le modalità definite dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il gestore provvederà altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità.

Generali

- Al fine di garantire un corretto andamento del processo di compostaggio vanno prese in considerazione le indicazioni tecnico gestionali previste dalla D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio 2005 e anche le seguenti prescrizioni:
- condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione di progetto presentata in allegato all'istanza di AIA e la normativa vigente, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Il responsabile della gestione deve inoltre dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività, sia in condizioni di regime ordinario che in caso di anomalie, si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.
- Rinnovare preventivamente e tenere aggiornate le garanzie finanziarie nei modi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 ed eventuali successive modifiche, comunicandolo alla Provincia di Verona.
- Eseguire le analisi sui materiali/rifiuti con laboratori che rispondano ai requisiti previsti dalla legge regionale 33/85 in materia di accreditamento.
- Nella realizzazione della barriera arborea perimetrale lungo il lato est dovranno essere presi adeguati accorgimenti al fine di non interferire con la nuova strada di collegamento tra la frazione di Villabella e la Strada Provinciale n. 38 "Porcilana", di cui al progetto approvato dal Consiglio Comunale di San Bonifacio con deliberazione n. 45 del 31 luglio 2018.

Gestione Impianto/rifiuto

- Trattare presso l'impianto esclusivamente i rifiuti non pericolosi individuati dai codici CER (Decisione CEE 2001/118/CE), elencati nell'allegato 1, con le limitazioni e precisazioni di cui all'allegato A della Deliberazione di giunta regionale n. 568/2005 (colonna note).
- Rispettare, fino al completamento dei lavori di potenziamento e alla successiva comunicazione di esercizio provvisorio, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso all'impianto pari a 37.000 t/anno di cui al massimo 28.000 t/anno di fanghi e almeno 9.000 t/anno devono essere costituiti da "frazione verde o residui lignocellulosici"²⁴. La potenzialità massima dell'impianto attuale, comprensiva dei sovralli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo è di 56.000 t/anno, il sovrallo ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire porosità e struttura alla miscela avviata a compostaggio; i quantitativi impiegati devono essere annotati in appositi registri, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05.
- Rispettare l'altezza massima di 2 metri nel caricamento nelle biocelle fino al completamento dei lavori di potenziamento e il successivo esercizio provvisorio. L'efficacia del successivo aumento di spessore dovrà essere specificatamente valutata

²⁴ Così come definiti al punto 3.10 della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05

durante le operazioni di collaudo²⁵. Il collaudo dell'impianto, per la verifica funzionale del processo, deve avvenire su dei lotti allestiti in cumuli di altezza pari a 2,30 m., usando una miscela composta dal 70% di materiali organici putrescibili e sulla base dei risultati di almeno quattro cicli di biossidazione. L'esecuzione dovrà essere preceduta da comunicazione da trasmettere ad ARPAV che potrà presenziare effettuando il prelievo di campioni. A seguito del completamento dei lavori di potenziamento, espletati gli adempimenti di legge e prescrizioni, la potenzialità dell'impianto sarà paria a 64.350 t/anno. La composizione miscela dovrà rispettare quanto previsto al punto 7 della D.G.R.V. n. 568/2005. La potenzialità massima dell'impianto, comprensiva dei sovvalli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo sarà di 85.800 t/anno.

- Il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria delle aree adibite al trattamento deve garantire anche i ricambi minimi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, come previsti dal progetto, degli ambienti chiusi e in relazione alla presenza di personale all'interno. La fase notturna di aspirazione ridotta deve essere interrotta almeno un'ora prima dell'ingresso delle maestranze per le attività quotidiane.
- Verificare che i materiali in entrata siano conformi ai limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 e allegati. Per i fanghi di depurazione deve inoltre essere verificato il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, come modificato dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con le frequenze di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- Registrare per ogni cumulo i dati relativi alla tipologia, alla quantità e alla percentuale di materiali utilizzati, nonché la data di formazione del cumulo, le temperature rilevate (diagramma della temperatura), la concentrazione di ossigeno (o in alternativa dell'anidride carbonica) e il numero dei rivoltamenti effettuati.
- Stoccare il materiale lignocellulosico in aree evidenziate in maniera inequivocabile.
- Effettuare lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali solamente negli spazi previsti dal progetto: in particolare il materiale non completamente maturo non può essere stoccato all'aperto e non deve essere causa di molestie olfattive.
- Predisporre opportune procedure affinché siano registrate tutte le operazioni inerenti la gestione del processo, in particolare la data di allestimento dei cumuli, la composizione percentuale delle miscele avviate a compostaggio e le date degli spostamenti/rivoltamenti del materiale, nonché le eventuali bagnature effettuate.
- Trasferire, fino al completamento dei lavori di potenziamento e alla successiva comunicazione di esercizio provvisorio, il materiale alla cella successiva dopo almeno 5 giorni di trattamento, il secondo trasferimento del materiale dalla biocella dovrà avvenire dopo circa 4 giorni di trattamento con rivoltamento ed eventuale umidificazione (fino all'avvio del nuovo impianto). All'uscita dalla biocella finale l'umidità deve essere superiore al 30%.
- Il materiale in uscita dalla biossidazione deve possedere, tra l'altro, le caratteristiche previste dalla tabella G, della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, ossia l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD), inferiore a 1300 mgO₂ kg⁻¹ SV h⁻¹.
- Irrigare il rifiuto durante la fase di biossidazione mediante un impianto fisso dotato di un sistema per la verifica dell'effettivo consumo d'acqua senza eccedere al tenore di umidità ottimale per una efficace ossidazione.
- Pulire accuratamente la platea di insufflazione dell'aria al termine di ogni ciclo.

²⁵ L'altezza prevista per il cumulo in questa biocella nell'autorizzazione 3030/05 era di 1.5 m Determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia n. 5323/06 del 28 settembre 2006.

- Tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento alle caratteristiche, alla destinazione e al quantitativo.
- Rendere facilmente identificabili con cartelli i cumuli di materiale trattato presente in impianto.
- Effettuare l'eventuale miscelazione con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato misto, il quale deve essere sempre individuabile grazie ad idonea indicazione.
- Conservare e tenere a disposizione per le verifiche del terzo controllore (che dovrà procedere alle periodiche verifiche e alla trasmissione dei report semestrali) le "schede richiesta compost di qualità"²⁶ compilate dalle aziende agricole, alle quali dovrà essere fornito un sintetico foglio illustrativo sulla corretta conservazione e utilizzazione del materiale ai fini del contenimento delle emissioni odorose.
- Dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.
- Eseguire regolari trattamenti di demuscazione e derattizzazione, che dovranno risultare da apposito registro da esibirsi all'autorità di controllo.
- Il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio (ammendante compostato con fanghi) può essere liberamente utilizzato come ammendante e/o fertilizzante ai fini del corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura, solo nel caso in cui sia rispettato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 182-ter, 183, comma 1, lettera ee) e 184-ter; il decreto legislativo n. 75/10, allegato 2, come modificato dal D.M. 10 luglio 2013, o eventuali differenti limiti più restrittivi stabiliti da parte delle autorità competenti.
- Rispettare limiti deposito temporaneo²⁷ per i rifiuti prodotti dall'impianto.

Emissioni in atmosfera

(i richiami al biofiltro valgono dalla messa in esercizio dello stesso)

- Mantenere il sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione garantendo all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno.
- Assicurare periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità degli scrubber e del biofiltro mantenendo l'idoneo grado di umidità del letto filtrante ed effettuando se necessario un più frequente ricambio del letto filtrante stesso. Il piano di controllo e manutenzione previsto dalla Ditta è da ritenersi come riferimento di minimo intervento. Di tale attività sarà dato riscontro sul quaderno di manutenzione dell'impianto.
- Assicurare che i mezzi all'ingresso e all'uscita dell'impianto che emanano odori sgradevoli, siano accuratamente coperti e in condizioni generali di pulizia buone. Gli automezzi utilizzati per il trasporto del compost non devono essere imbrattati da altri materiali che emanano odori (es. letame, liquami ecc.).
- Fino all'attivazione della nuova viabilità collegamento viario alla SR38, mantenere un sistema fisso di deodorizzazione, dei mezzi in uscita dall'impianto se adibiti al trasporto dei fanghi da depurazione o comunque dei rifiuti maggiormente odorigeni, da utilizzarsi tassativamente nel periodo fra il primo di aprile e il 31 di ottobre di ogni anno.



²⁶ Come da proposta tecnica della ditta acquisita in data 23 giugno 2009 al n. 65052 del registro ufficiale del protocollo della Provincia di Verona.

²⁷ Art. n. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- Verificare l'efficienza del sistema di trattamento dell'aria esausta e in particolare il rispetto dei limiti delle emissioni, con analisi semestrali delle emissioni, in entrata al sistema e in uscita agli scrubbers o al biofiltro (successivamente alla sua attivazione), per i parametri polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico (H₂S) e mercaptani, TVOC; i limiti (espressi in mg/mc) sono riportati di seguito:

Parametro	valore limite (mg/mc)
polveri totali	5
ammoniaca	20
acido solfidrico (H ₂ S) e mercaptani	5
TVOC	25

- I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto.
- L'avvio del nuovo biofiltro è regolato sulla base dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 mentre la messa in esercizio delle strutture deputate al trattamento dei rifiuti è regolata dall'articolo 25 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 con i termini in essa previsti. Al fine del coordinamento delle norme la ditta dovrà comunicare, la messa in esercizio del nuovo biofiltro, con 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto come previsto dall'art. n. 25 della legge regionale n. 3/2000; entro il termine di 60 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta comunica la messa a regime del biofiltro e l'avvio del periodo di marcia controllata (periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto) della durata di 15 giorni, nei quali saranno effettuate due serie di campionamenti sulle emissioni; i dati delle emissioni saranno poi trasmessi all'amministrazione provinciale, al Comune e all'A.R.P.A.V. provinciale e successivamente acquisiti dal collaudatore per essere inseriti nel collaudo tecnico funzionale dell'impianto nel termine di legge di 180 giorni.
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte V del decreto legislativo 152/06, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto.
- Fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'art. 281 comma 5, il campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nei singoli metodi di prova UNI e manuali UNICHIM.
- I metodi di campionamento, analisi e criteri sono quelli richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti.
- i rapporti di prova devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - identificazione del punto di emissione, estremi autorizzazione e tipo di impianto,
 - metodo di campionamento e di analisi utilizzati,
 - per ogni prelievo: data, ora inizio e fine campionamento,
 - temperatura dell'aeriforme al prelievo, espressa in °C,
 - parametri dell'effluente nel condotto: O₂, CO₂, umidità e velocità media del flusso,

- portata aeriforme effettiva (m^3/h) e portata normalizzata ($Nm^3/h - 0^\circ C - 101,323 \text{ kPa}$),
 - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ,
 - flusso di massa degli inquinanti espressa in kg/h ,
 - valore medio degli inquinanti risultante dai tre prelievi e confronto dei dati di analisi ottenuti con i limiti autorizzati,
 - condizioni operative dell'impianto.
- Utilizzare, per la realizzazione delle analisi sui biofiltri, una cappa dotata di apposito foro normalizzato. Per consentire la verifica delle emissioni anche da parte delle autorità di controllo, i biofiltri dovranno essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo delle emissioni, in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. 81 del 9 aprile 2008; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.
 - Assicurare periodiche operazioni di manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità del biofiltro e dell'impianto di abbattimento a umido. Mantenere il sistema fisso di irrigazione del biofiltro in efficienza e provvedere ad adeguate bagnature per mantenere attiva tutta la massa del biofiltro anche nei periodi più caldi.
 - Effettuare verifiche, con frequenza semestrale per i primi tre anni e successivamente annuale, della funzionalità del sistema attraverso la misura in Unità Olfattometriche²⁸, con i seguenti valori: $500 \text{ uo}_E/m^3$ come valore massimo e $300 \text{ uo}_E/m^3$ come valore soglia di attenzione.
 - In fase di realizzazione del nuovo biofiltro si dovrà provvedere alla resinatura del fondo e delle pareti al fine di garantire l'impermeabilità della struttura nel tempo, realizzare una struttura modulare per facilitare la manutenzione straordinaria senza interrompere completamente il trattamento mettere in atto accorgimenti per evitare l'effetto parete e la formazione di corsie preferenziali di emissione. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.
 - Garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.
 - Proseguire nell'attività di monitoraggio della presenza di odori nell'area contermina all'impianto, sulla base del questionario elaborato a seguito della determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3909/14 del 2 ottobre 2014 e con le modalità concordate con il Comune di San Bonifacio curando la descrizione della localizzazione della segnalazione e i dati della direzione del vento al momento della segnalazione come risultante dalla centralina meteo presente in impianto. Il suddetto monitoraggio è soggetto a report periodico (Luglio/Gennaio con riferimento al semestre precedente) all'A.R.P.A.V., al Comune e alla Provincia di Verona, solo in presenza di effettive segnalazioni.

Gestione acque

- Fino alla messa a regime del depuratore, le acque di prima pioggia del piazzale del settore "A" e le altre acque piovane dei piazzali dovranno essere raccolte in vasche stagne di accumulo appositamente dimensionate ed avviate a regolare smaltimento tramite soggetti autorizzati o, in alternativa, utilizzate per l'umidificazione della massa in lavorazione. Di conseguenza, sono autorizzati i seguenti scarichi:

²⁸ Norma UNI EN 13725.

- ✓ le acque di seconda pioggia dei tetti dallo scarico "S1" sul lato est del capannone (fino al completamento dei lavori di tamponamento del capannone dedicato alla vagliatura del compost) e successivamente le acque piovane dei tetti nel loro complesso;
 - ✓ le acque della vasca di laminazione sul lato ovest nella quale confluiscono le acque piovane del tetto del capannone C6 e le acque di seconda pioggia del piazzale dell'area "A".
- Il sistema di raccolta delle acque dovrà essere dotato di una vasca di accumulo a monte del depuratore con funzione dedicata e di conseguenza si dovrà integrare il sistema con una vasca di equalizzazione per il depuratore per consentirne lo svuotamento della prima nel minor tempo possibile in modo che il volume di invaso sia sempre disponibile per far fronte ad un eventuale nuovo evento piovoso.
 - Dovrà essere evitata la proliferazione di insetti derivanti dal ristagno anche di modeste quantità di liquido;
 - Le acque di dilavamento del piazzale dell'area "A" dovranno essere sottoposte ad un trattamento di disoleatura opportunamente dimensionato, prima dell'immissione nella vasca di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia dovranno essere sottoposte ad un controllo analitico (semestrale) verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., BOD5, COD e idrocarburi totali ed eventuali sforamenti rispetto alle tabelle previste per la destinazione dello scarico dovranno comportare il ridimensionamento della linea di trattamento.
 - Si dovranno mantenere in perfetto stato di efficienza e funzionalità e pulizia tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico, chiarendo che il punto assunto per il campionamento dello scarico è il pozzetto di controllo immediatamente a monte del tubo di scarico sul lato est del capannone. Per il piazzale A, scarico S2 al punto di campionamento, dovrà essere inserito un pozzetto UNICHIM prima della vasca di laminazione.
 - Dovrà essere verificato periodicamente il livello di riempimento delle vasche di raccolta delle acque di dilavamento piazzali e registrare tali verifiche su quaderno di manutenzione.
 - Dovrà essere mantenuta pulita la viabilità interna ed eseguire la regolare manutenzione per assicurarne la funzionalità ed evitare i ristagni di acqua sui piazzali.
 - Per la realizzazione allacciamento e scarico del depuratore rispettare tutte e prescrizioni e indicazioni contenute nel parere di acque Veronesi del prot. n. 9688/15 de 18 giugno 2015²⁹.

Suolo

- Effettuare con frequenza minima decennale, dal primo rilascio dell'AIA (2 luglio 2015), analisi di controllo sul suolo in almeno tre 3 direzioni a monte e a valle dell'impianto rispetto ai venti dominanti.

Acque sotterranee

- Effettuare con frequenza minima quinquennale, dal primo rilascio dell'AIA (2 luglio 2015), analisi di controllo per le acque sotterranee in almeno tre 3 punti a monte e a valle dell'impianto rispetto al deflusso rilevato. A tal fine dovrà essere realizzata una adeguata rete piezometrica idonea alla misurazione sia del livello di falda, con adeguata precisione, sia al prelievo di campioni di acqua indisturbata per le successive analisi chimiche.

²⁹ acquisito al protocollo provinciale n. 57001

Piano di monitoraggio e Controllo

- Il Piano di Monitoraggio e Controllo validato dall'A.R.P.A.V. è integrato con la parte relativa ai controlli gestionali e di manutenzione del biofiltro, i controlli gestionali dell'impianto di depurazione e con il Piano dei Controlli del tecnico indipendente, con i seguenti elaborati: l'elenco dei controlli a carico del soggetto terzo, la lista dei controlli in sede di sopralluogo, la convenzione aggiornata.
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto a revisione in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.
- Le relazioni tecniche periodiche del responsabile del programma dei controlli devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate. In caso di campionamento va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati.
- Il responsabile del programma dei controlli è tenuto a rispettare i contenuti della convenzione e gli atti di indirizzo della Provincia di Verona. I rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del programma dei controlli devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti³⁰.

Formazione del personale³¹

- assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione³²;
- attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature e/o nuovo personale.

Conservazione della documentazione e controlli successivi

- Conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione.
- Fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/06.

Rumore

- rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica comunale.

Consumi energetici

³⁰ La determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6041/02 del 28/11/2002, la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010, come modificata dalla delibera n. 863 del 15 maggio 2012.

³¹ Il rispetto di tali prescrizioni è obbligatorio nel caso in cui l'impresa abbia dipendenti.

³² I programmi di informazione e formazione dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.



- seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.

Consumi idrici

- garantire l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi e mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

Gestione della fase di realizzazione delle opere che interferiscono con la gestione

- la fase di realizzazione è regolata dalla presente autorizzazione e dalla nota integrativa del 27 agosto 2018, prot. n. 51325. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente e accompagnate da una relazione di valutazione degli eventuali maggiori impatti prodotti sull'ambiente.

Gestione del fine vita dell'impianto

- Comunicare a Provincia, Comune e ARPAV la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni.
- Compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del d.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta:
al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire tempestivamente gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro eventualmente approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
- Attuare il piano di ripristino previsto per la rimessa in pristino dei luoghi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o agli eventuali nuovi impianti autorizzati.
- Trasmettere a Provincia, Comune e ARPAV, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA.
- Attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati³³ qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

Avvertenze La presente Autorizzazione integrata ambientale comprende le autorizzazioni necessarie all'attività sotto il profilo ambientale ai fini del recupero dei rifiuti e può essere sospesa, modificata o dichiarata decaduta ai sensi della vigente normativa. La presente Autorizzazione integrata ambientale costituisce inoltre approvazione progetto generale per il potenziamento dell'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa a San Bonifacio in loc. Lioncello.

Il presente provvedimento autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto subordinatamente al rispetto degli adempimenti nel rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 24, 25, 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

³³ Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà revocato in caso di applicazione delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 a carico dell'Amministratore, dei soci e altri componenti della ditta di cui all'art. 85 della medesima legge.

Il progetto approvato è composto dai seguenti elaborati che devono essere letti in subordine alle prescrizioni di cui alla presente determinazione e della determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1427/18 del 30/04/2018 con la quale è stato formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sull'intervento che è composto dalla seguente documentazione:

Documentazione

- Modulo richiesta di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 3 aprile 2003, n. 152 con allegati;
- Modello A;
- Dichiarazione del capogruppo in merito alla citazione fonti dei dati elaborati;
- Dichiarazione degli estensori responsabili dello Studio Preliminare Ambientale;
- Dichiarazione valore opere DGRV 1843;
- Elenco degli elaborati VIA;
- Copia pagamento alla Provincia di Verona spese di istruttoria VIA;
- Dichiarazione di conformità all'originale del progettista;
- Copia deposito progetto Comune di San Bonifacio in data 11/11/2016;
- Dichiarazione di conformità all'originale;
- Fotocopia carta identità del richiedente;
- Fotocopia carta identità del progettista;
- Fotocopia carta identità del capogruppo;
- Studio di Impatto Ambientale e allegati:
- Quadro Programmatico;
- Quadro Progettuale;
- Quadro Ambientale;
- Sintesi non Tecnica;
- Modellazione prognostica del trasporto aereo e dispersione inquinanti dalle emissioni di un biofiltro;
- Studio viabile;
- Disponibilità aree
- Piano di sicurezza
- Documentazione fotografica
- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Relazione di non necessità della valutazione di incidenza (VINCA)
- Piano di ripristino
- Programma di garanzia della qualità aziendale (PGQA)
- Relazione geologica e geotecnica
- Caratteristiche tecniche dei materiali
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico progetto
- Elaborati grafici
- Inquadramento topografico
- Stato di fatto Autorizzazione AIA n. 2441/15
- Soluzione progetto Determinazione n° 703/16 del 01/03/2016

- Nuova soluzione di progetto potenziamento impianto
- Prospetti impianto compostaggio
- Pianta e sezioni impianto compostaggio
- Pianta, prospetti e sezione capannone C6
- Tavola comparativa
- Schema di flusso processo compostaggio
- Nuova soluzione di progetto impianto aspirazione e trattamento aria
- Progetto impianto di depurazione dell'acqua
- Schema aspirazione e trattamento aria mediante biofiltrazione
- Documentazione AIA
- Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Modulistica AIA completa di Elenco degli allegati;
- Sintesi non tecnica;
- Visura camera di commercio;
- Certificato ISO 14001:2004;
- Concessione pozzo;
- Certificato Prevenzione Incendi;
- Determinazione n. 2441 del 02/07/2015 Provincia di Verona;
- Determinazione n. 703 del 01/03/2016 Provincia di Verona.

Documentazione di integrazione volontaria acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 94706 del 24/11/2016:

- Attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul Corriere della Sera edizione di Verona in data 22/11/2016 dell'avviso al pubblico relativo al progetto presentato con indicazione della data di presentazione.

Documentazione di integrazione volontaria acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 19871 del 09/03/2017, prot. 21156 del 14/03/2017, prot. 26677 del 29/03/2017, prot. 29242 del 05/04/2017:

- Chiarimenti e documentazione sull'ottemperanza di quanto previsto dalla legge regionale relativamente alla corretta informazione pubblica.

Documentazione di integrazione volontaria acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente in data 18/05/2017:

- Comunicazione in merito all'esecuzione delle opere autorizzate dalla Provincia di Verona con richiesta di apertura di un tavolo tecnico con i soggetti interessati per il superamento delle difficoltà riscontrate.

Documentazione integrativa acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 89104 del 20/10/2017 a seguito delle richieste della Provincia di Verona inviate al proponente con nota prot. n. 70863 del 22/08/2017:

- Note di risposta alle richieste e relativi allegati:
- Tavola grafica "I1"
- Tavola grafica "D5i"
- Tavola grafica "D9i"
- Elaborato progettuale "IL"
- Tavola grafica "I2"
- Nota inviata da Valliflor S.r.l. (prot. Valliflor 0219 del 13/02/2017) al Comune di San Bonifacio, al Consorzio Le Valli e per conoscenza alla Provincia di Verona con la quale Valliflor S.r.l. chiarisce che il Consiglio di Amministrazione della società ha manifestato la disponibilità a finanziare direttamente e con risorse proprie la realizzazione della nuova viabilità (trasmessa alla Provincia di Verona – Settore Ambiente via pec in data 14/02/2017);

- Relazione tecnica integrativa denominata "Integrazioni Emissioni" redatta dal Dott. Giampiero Malvasi;
- Relazione tecnica integrativa denominata "Integrazioni impatto acustico";
- Tavola grafica "I3";
- Elaborato denominato "Integrazioni" di approfondimento della caratterizzazione dell'ambiente dal punto di vista della salute umana;
- Allegato E Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A.
- Relazione tecnica a supporto della dichiarazione (Allegato E) denominata "VIN-CA integrazioni".

Documentazione acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 2300 del 15/01/2018 in riscontro ai Motivi ostativi comunicati al proponente dalla Provincia di Verona – Settore Ambiente con nota prot. n. 105438 del 13/12/2017:

- Nota con chiarimenti e osservazioni in merito al preavviso di rigetto in data 13/12/2017 ex art. 10 bis L. 241/90 (prot. Valliflor n. 65 del 12/01/2018) e relativi allegati;
- Copia verbale di assemblea dei soci di Valliflor S.r.l. in data 29/12/2017;
- Convenzione approvata dal cda in data 12/01/2018;
- Parere positivo Veneto Strade S.p.a. in data 28/08/2012;
- Determinazione n. 713/RG in data 15/11/2017 del Comune di San Bonifacio.

Documentazione acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 10457 del 22/02/2018 al fine della revisione del parere negativo espresso dal Comitato Tecnico Ambientale Provinciale V.I.A. nella seduta del 19/01/2018 (verb. n. 46):

- Integrazione allo studio viabile datata settembre 2016 a cura dell'Arch. Roberta Patt.

Documentazione acquisita dalla Provincia – Settore Ambiente con prot. n. 16676 del 22/03/2018 al fine della revisione del parere negativo espresso dal Comitato Tecnico Ambientale Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/03/2018 (verb. n. 51):

- Relazione tecnica sulla valutazione previsionale di impatto acustico dovuto al traffico sulla nuova strada di collegamento tra l'impianto Valliflor e la strada regionale S.R. 38 "Porcilana" a cura del tecnico competente Antonio Trivellato;
- Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico sulla nuova strada di collegamento tra l'impianto Valliflor e la strada regionale S.R. 38 "Porcilana" a cura del Dr. Giampiero Malvasi.

Integrazioni in sede di istruttoria per l'approvazione del progetto acquisite al prot. n. 47566 del 3 agosto 2018 e successivamente integrate il 27/08/2018, prot. n. 51325 e composte da:

- elaborato DAi: Relazione tecnica integrata
- Tavola n. D5f: schema fognario progetto di potenziamento
- relazione
- cronoprogramma lavori
- Procedura di verifica preliminare Relazione di Riferimento

Integrazioni a seguito della conferenza per l'approvazione del progetto acquisite al prot. n. 69165 del 14 novembre 2018 e composte da:

- elaborato grafico e relazione PA per la realizzazione della barriera arborea perimetrale.

La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in funzione dell'evolversi della situazione ambientale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà ai sensi dell'articolo 29 – decies, comma 9 alla diffida, alla



diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano altresì fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di San Bonifacio, al Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9; al responsabile del piano dei controlli, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'A.R.P.A.V. di Treviso, al Consorzio Alta pianura Veneta, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorsi

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³⁴ oppure ricorso al Presidente della Repubblica.³⁵



Il dirigente
Paolo Malesani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PM', written over the printed name 'Paolo Malesani'.

³⁴ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁵ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
03 03 09	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 02	Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
10 01	Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)	
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del DM del 05/02/98
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	come sopra
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	come sopra
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	come sopra
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	come sopra
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	
15 01 03	Imballaggi in legno	
19 06	Rifiuti del trattamento anaerobico dei rifiuti	

Allegato 1

CER 2002	descrizione rifiuto	Note
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e di pulizia	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 02	Scarti di tessuti animali	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 02	Scarti di tessuti animali	In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia	
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	

19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti codici CER 19 12 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02 e 20 03 04
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	solo se provenienti da insediamenti agroindustriali
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	solo se provenienti da insediamenti agroindustriali
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 07	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01	Carta e cartone	
20 01 25	Oli e grassi commestibili	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	



